

L'UFPC comunica

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **25 (1978)**

Heft 4

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La revisione delle leggi sulla protezione civile

di D. Wedlake, UFPC

(continuazione dal n. 3)

La revisione alla luce della concezione 1971

L'ordinamento giuridico sin qui vigente partiva dall'ipotesi che piccoli comuni, soprattutto quelli rurali, fossero meno minacciati di quanto lo fossero comuni più grandi o addirittura città. Per questo motivo erano fin qui obbligati a istituire organismi di protezione civile e a realizzare costruzioni di protezione soltanto i comuni con agglomerati interamente o parzialmente chiusi di 1000 o più abitanti. Tale ipotesi è in contraddizione con le cognizioni attuali, secondo le quali con le moderne armi d'annientamento di massa, agenti su un vasto raggio – bombardieri strategici, missili continentali e intercontinentali, missili di crociera (cosiddetti Cruise Missiles) e forse anche una minaccia con ordigni satellizzati – non esistono più territori «sicuri», vale a dire che l'intero territorio del paese è esposto, nella stessa misura, a tali pericoli.

Un'ulteriore eventualità nel fatto che con l'impiego di armi nucleari, la loro ricaduta – ad esempio ricaduta radioattiva – invade il nostro territorio, anche senza che l'esplosione avvenga direttamente nel paese: il vento, in effetti, è in grado di sospingere la ricaduta a parecchie centinaia di chilometri. Una «pioggia» radioattiva del genere non s'arresta davanti a nessuna frontiera di Stato! Le diverse mire militari, economiche o politiche costituiscono una zona di rischio, la cui estensione e pericolosità non è prevedibile e che, a seconda del momento – ad esempio prima o dopo una mobilitazione di guerra – può essere della più diversa intensità. Alla minaccia generale o assoluta di tutte le regioni abitate, come descritta sopra, possono

inoltre sovrapporsi, ad un momento imprevedibile e in misura non valutabile a priori, particolari eventi pericolosi (esplosioni, intossicazione, catastrofi naturali, ecc.).

Una contromisura in caso di minaccia generale o assoluta potrebbe essere l'evacuazione di parti della popolazione, come è prevista in determinati paesi di vaste proporzioni. In un paese, piccolo come la Svizzera, non è possibile prevedere un ripiegamento del genere oppure lo spostamento di importanti masse della popolazione. Oltre agli ostacoli d'ordine topografico, una simile azione varrebbe soprattutto a restringere in modo pericoloso la libertà di movimento dell'esercito, senz'altro mobilitato in caso di minaccia. Strade intasate e mezzi di trasporto sovraccarichi aumenterebbero inoltre il pericolo.

In luogo e vece della fuga orizzontale, resta soltanto la soluzione verticale, vale a dire l'occupazione dei rifugi da parte della popolazione, organizzata e disposta se appena possibile prima dell'avvento di una situazione di crisi e debitamente disciplinata. Affinchè ad ogni abitante sia democraticamente offerta la stessa possibilità di sopravvivenza, occorre costruire i rifugi necessari al luogo di domicilio di ognuno. «Un posto protetto per ogni abitante» – in un rifugio assolutamente sicuro.

Da quanto detto consegue logicamente che *tutti* i comuni del paese devono essere sottoposti all'obbligo di istituire organismi di protezione civile e di realizzare costruzioni di protezione. Finora già quattordici cantoni hanno soddisfatto tale obbligo. Tre cantoni hanno esteso ai comuni l'ob-

bligo di realizzare costruzioni di protezione. La protezione civile ha profitato dell'intensissima attività edilizia, prima della recessione. Le lacune ancora esistenti saranno colmate negli anni a venire, entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili. Parleremo più tardi delle eccezioni – previste con le modifiche apportate alla legge sulla protezione civile – all'obbligo di istituire organismi di protezione civile, come pure delle questioni inerenti alla preparazione dei rifugi in vista dell'occupazione dei rifugi, trattate ora sotto un'ottica diversa.

Principali lacune rilevate in materia di esecuzione delle vigenti leggi sulla protezione civile

Le disposizioni fino ad ora vigenti e concernenti l'istruzione e i tempi d'istruzione si sono rilevate un po' rigide e in parte insufficienti. È apparsa la necessità di creare la possibilità di ricorrere a spostamenti temporanei delle prestazioni di servizio e di prolungare i termini di servizio per i capi e gli specialisti.

Una deficienza evidentissima risulta nello stato di quanto sinora realizzato nella protezione civile in materia sia di costruzioni, sia di personale e di equipaggiamento, emerso diverso da cantone a cantone e persino da un comune all'altro dello stesso cantone. Finora è stato possibile intervenire soltanto in misura limitata per guidare l'attività in questo campo. Onde pervenire in futuro a un migliore equilibrio, occorre offrire agli organi esecutivi i necessari strumenti direttivi che permettano loro di armonizzare i provvedimenti da adottare.

(continua)



Blitzpfeile = Warnzeichen

auf laminierten Mylar Etiketten zur Kennzeichnung gefährlicher Spannungen. Ausführung in 13 Grössen laut DIN 40006, ISO/R 408, ISO/R 557.

Mylar Etiketten besitzen äusserst gute chemische Eigenschaften sowie hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse.

Die selbstklebenden Mylar Etiketten SES verfügen über starke Klebkraft. Befestigung ohne Schrauben.

Spezialausführungen mit Warnungstext auf Verlangen.

Ernst Hess & Cie., 4052 Basel, Zürcherstrasse 65, Telefon 061 42 54 00

